



COMUNE DI MONTALCINO

PROVINCIA DI SIENA

REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 70 del 12/12/2012 e variato con **Deliberazione del
Consiglio Comunale numero 60 del 27/10/2015**

INDICE

Titolo I -DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 -Oggetto del Regolamento e fonti
- Art. 2 -Ambito di applicazione
- Art. 3 -Limiti di importo
- Art. 4 -Divieto di frazionamento
- Art. 5 –Responsabile del Procedimento
- Art. 6 Atti autorizzatori – Impegno di spesa –Perizia suppletiva
- Art. 7 -Modalità di assegnazione degli affidamenti in economia
- Art. 8 -Modalità di esecuzione degli interventi in economia

Titolo II -SEZIONE A - LAVORI

- Art. 9 -Limiti di importo per i lavori
- Art. 10 -Tipologia dei lavori eseguibili in economia
- Art. 11 -Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto
- Art. 12 -Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo
- Art. 13 -Lavori d'urgenza e di somma urgenza
- Art. 14 -Perfezionamento del contratto di cottimo
- Art. 15 -Piani di sicurezza
- Art. 16 -Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

Titolo III -SEZIONE B -FORNITURE E SERVIZI

- Art. 17 -Limiti di importo e sistemi di affidamento -Congruità dei prezzi
- Art. 18 -Tipologia delle forniture eseguibili in economia
- Art. 19 -Tipologie di servizi eseguibili in economia
- Art. 20 -Modalità di affidamento
- Art. 21- Presentazione e prelievo di campioni – Contestazioni
- Art. 22 –Esecuzione e verifica dell'intervento

Titolo IV - SEZIONE C -ISTITUZIONE E TENUTA DELL'ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI

- Art. 23 -Elenchi aperti di operatori economici
- Art. 24 -Requisiti per iscrizione negli elenchi
- Art. 25 -Formazione degli elenchi di operatori economici
- Art. 26 -Aggiornamento degli elenchi
- Art. 27 -Cancellazione dagli elenchi
- Art. 28 -Indagini di mercato

Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 29 -Pubblicità e comunicazioni
- Art. 30 -Termini di pagamento
- Art. 31 -Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 32 -Contenzioso
- Art. 33 -Tutela dei dati personali
- Art. 34 - Norme Abrogate
- Art. 35 – Pubblicità del Regolamento
- Art. 36 – Norma di rinvio
- Art. 37 – Rinvio dinamico
- Art. 38 – Entrata in vigore

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 -Oggetto del Regolamento e fonti

1. Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi economia che si riferiscono alle tipologie degli interventi specificati nei successivi articoli ed alle somministrazioni connesse.
2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi generali di buona amministrazione, ai principi comunitari di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, alle indicazioni contenute nella Comunicazione Interpretativa CE C-179/2006, ai principi di cui alla L.241/1990, ed alle seguenti norme:
 - a. -per i lavori: art. 125, c. 5, del D.Lgs. 12.4.2006 n.163 e artt. 173-177 del DPR 5.10.2010 n. 207;
 - b. -per le forniture e i servizi: art.125, c. 9 ss., del D.Lgs. 12.4.2006 n.163 e artt. 329-338 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.
 - c. -alla normativa regionale: L.R. 38/2007 e ss. mm. e ii.
3. Per le definizioni di lavori, servizi e forniture, si rinvia all'art. 3, commi 8, 9 e 10 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 2 -Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale nel campo degli affidamenti indicati ai successivi art. 9 per i lavori e all'art. 17 per i servizi e forniture.
2. Per quanto non espressamente previsto con il presente Regolamento, si rinvia ai principi generali, alle norme contenute nel Codice per la disciplina dei contratti pubblici, ed alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, in particolare di lavori, servizi e somministrazioni o forniture.
3. L'individuazione da parte di questa stazione appaltante dei servizi e delle forniture da affidare in economia è libera e risponde alle specifiche esigenze di carattere organizzativo del Comune di Montalcino, mentre per i lavori è limitata all'ambito delle categorie generali indicate dall'art. 125, comma 6, del codice dei Contratti ed essenzialmente riconducibili ad ipotesi legate all'urgenza, all'imprevedibilità ed al modesto valore delle manutenzioni o riparazioni di opere o impianti.
4. Il ricorso alle procedure in economia è altresì consentito, secondo quanto previsto dall'art. 125, comma 10, del Codice dei Contratti, nelle seguenti ipotesi:
 - a. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c. prestazioni periodiche di servizi, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

- d. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
5. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono IVA esclusa.

Art. 3 -Limiti di importo

1. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati e non può superare gli importi definiti:
 - a. -al successivo art. 9 per i lavori (€ 200.000,00);
 - b. -al successivo art. 17 per i servizi e le forniture (€ 200.000,00).
2. Eventuali costi relativi alla sicurezza e al costo del personale (da non assoggettare a ribasso in sede di acquisizione di offerta ai sensi dell'art. 81, comma 3bis, del Codice dei contratti) inerenti le forniture di beni e di servizi in economia, concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal precedente comma.
3. Gli importi devono intendersi automaticamente adeguati a partire dal giorno di entrata in vigore di atti legislativi ovvero di provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovessero modificare, in diminuzione, le soglie stabilite dall'art. 125 e dall'art. 28 c. 1 Lett. b) del D. Lgs. 163/2006.
4. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisto di beni e di servizi in economia è ammesso nei limiti delle risorse assegnate ai Responsabili dei singoli servizi, nel bilancio di previsione, in sede di P.E.G. (piano esecutivo di gestione) o di P.D.O. (piano degli obiettivi) ovvero di volta in volta assegnati con apposita deliberazione di Giunta (salvo quanto previsto per gli interventi di urgenza dal presente regolamento).
5. Gli interventi per i quali è effettuabile la corrispondenza con le categorie indicate nell'allegato A al DPR n. 207/2010 normalmente sono considerabili lavori.

Art. 4 -Divieto di frazionamento

1. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di sottrarsi dal ricorso all'appalto.
2. Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatori dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile del servizio; in particolare deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile:
 - a. -lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili, nel caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione in economia a seguito di risoluzione di contratto d'appalto;
 - b. -l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
 - c. -gli affidamenti misti, affidati separatamente a contraenti qualificati in speciali settori, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, c.1-bis, D.Lgs. n. 163/2006, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, l'amministrazione, ove possibile ed economicamente conveniente, è tenuta a suddividere gli appalti in lotti funzionali. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese.

Art. 5 -Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del servizio competente in base al modello di organizzazione interna, individua un Responsabile di Procedimento per ogni intervento da eseguirsi in economia, che è il responsabile dell'intera procedura al quale sono demandati:

- la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali;
- la partecipazione alla procedura di affidamento;
- la verifica della correttezza delle procedure di affidamento;
- la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto,
- la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni;
- la loro contabilizzazione;
- il contenimento della spesa entro il limite autorizzato;
- gli altri compiti previsti dalla normativa vigente e, su incarico del Responsabile del servizio, l'attestazione di regolare esecuzione.

2. Il Responsabile del procedimento deve:

- operare nel rispetto delle norme contenute nel rispetto del presente Regolamento e normativa vigente;
- garantire la trasparenza e concorrenza e temperandola con l'efficienza dell'azione amministrativa ed assicurare forme adeguate di pubblicità preventiva;
- deve acquisire il CIG e provvedere ai pagamenti a carico della stazione appaltante;
- individua gli operatori economici da invitare alla procedura di cottimo fiduciario (tramite elenchi aperti o indagini di mercato);
- verificare la congruità economica dell'offerta;
- provvedere alla gestione della consultazione/gara ufficiosa e individuare il migliore offerente; può adottare l'atto di aggiudicazione se delegato dal Responsabile del servizio.

3. Per i lavori, le attività di contabilizzazione e di dichiarazione della regolare esecuzione sono di competenza del Direttore Lavori che, in taluni casi, non coincide con il Rup (Responsabile unico del procedimento dell'opera).
4. Nel caso di esigenze impreviste che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetta al Responsabile del servizio competente per materia formulare nei confronti dell'Amministrazione, anche su indicazione del Responsabile del Procedimento, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interventi ed i lavori da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dalle Leggi e Regolamenti.
5. Ove il Responsabile del Procedimento non sia espressamente individuato, tale funzione è svolta dal Responsabile del servizio.

Art. 6 -Atti autorizzatori – Impegno di spesa – Perizia suppletiva

1. Il ricorso all'esecuzione in economia ed il relativo impegno di spesa sono stabiliti con determinazione assunta dal Responsabile del servizio competente, che non deve essere preceduta da indirizzo di Giunta quando l'intervento sia previsto negli strumenti di programmazione.
2. **Il ricorso ad affidamenti in economia senza confronto concorrenziale (affidamento diretto, trattativa privata, affidamento senza richiesta di preventivi) è consentito esclusivamente:**
 - a) **previo parere preventivo del Segretario Generale per importi di affidamento superiori ad euro 10.000 oltre iva per lavori e sopra euro 3000 per servizi o forniture;**
 - b) **previo contestuale parere preventivo del Segretario Generale e del Revisore del Conto per importi di affidamento superiori ad euro 30.000 oltre iva per lavori e sopra 10.000 per servizi o forniture**
 - c) **I responsabili dei Servizi possono ricorrere ad affidamenti in economia con confronto concorrenziale ed acquisizione di preventivi negli altri casi consentiti dalla normativa, coerentemente con gli strumenti di programmazione dell'Ente.**
 - d) **Gli affidamenti eventualmente disposti dal Segretario Generale, in ambiti gestionali dello stesso, sono sottoposti alla valutazione preventiva del Revisore del Conto dentro gli stessi limiti sopra indicati.**
3. Per l'esecuzione in economia si prescinde dal preliminare impegno di spesa nei soli casi di somma urgenza, previsti dalla legge e dal Regolamento di contabilità.
4. Qualora, in corso di esecuzione la spesa autorizzata risulti di importo insufficiente, il Responsabile del servizio competente potrà disporre, nel rispetto dei limiti regolamentari e di stanziamento, una perizia suppletiva e di variante; non si darà corso all'esecuzione delle prestazioni suppletive prima di aver ottenuto l'autorizzazione per la differenza di spesa.

Art. 7 -Modalità di assegnazione degli affidamenti in economia

1. Le procedure in economia avvengono nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
2. L'affidamento dei cottimi fiduciari avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, e, di regola, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. **E' inoltre assicurato il rispetto delle indicazioni del precedente articolo.**
3. Per l'affidamento dei lavori in economia è seguito di regola il criterio del prezzo più basso tutte le volte che le voci di capitolato per lavori risultino economicamente prevalenti rispetto alle voci accessorie delle somministrazioni di forniture e servizi.
4. Eccezionalmente, per lavori in cui sia essenziale la tempestività di esecuzione, il confronto oltre al prezzo potrà prevedere anche l'offerta di riduzione dei tempi di esecuzione mentre, nei casi di specialità dell'intervento indicato nel progetto, il confronto oltre al prezzo potrà

prevedere l'offerta di tecniche di esecuzione, o di materiali, o di strumentazioni tecnologiche particolari.

5. Per i servizi, le forniture e nei contratti misti, quando i lavori risultino economicamente non prevalenti, a seconda del caso può essere applicato il criterio del prezzo più basso, oppure quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che richiede la predeterminazione di diversi elementi di valutazione variabili, sulla base della natura degli interventi da eseguirsi a cottimo.
6. La procedura che, interpellando una pluralità di imprese, ricerca più offerte o preventivi da porre in competizione allo scopo di acquisire le condizioni più vantaggiose può essere adottata dal Responsabile del servizio competente anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per il presente Regolamento.
7. L'affidatario è pienamente responsabile nei confronti del Comune e di terzi per i fatti compiuti dalle persone di cui si avvale nell'eseguire il contratto; qualora dette persone dovessero risultare non competenti o affidabili, egli dovrà provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, dando seguito alla richiesta motivata del Responsabile del Procedimento.
8. L'esecutore delle prestazioni in economia non potrà invocare a propria giustificazione, in caso di lavori, servizi o forniture eseguite non conformemente alle previsioni di contratto, la non conoscenza delle disposizioni di gara e di capitolato, dovendo lo stesso presentare la dichiarazione di avvenuta conoscenza e integrale accettazione, nonché di accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 8 -Modalità di esecuzione degli interventi in economia

1. Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:
 - a. mediante procedura per cottimo fiduciario, quando l'esecuzione è assegnata ad imprese o persone esterne al Comune;
 - b. mediante amministrazione diretta, quando gli interventi sono effettuati in proprio, con materiali, utensili e mezzi di proprietà del Comune o opportunamente noleggiati, e con personale proprio dell'Ente, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;
2. Le prestazioni del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente dal cottimista, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie, delle forniture di materiale necessario all'esecuzione di lavori o servizi con o senza posa in opera, dei noli a caldo e dei noli a freddo.
3. Quando sia ammesso il ricorso al sub-affidamento, nell'avviso o nella lettera-invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, con le eccezioni da essa previste.
4. In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa selezionata per il cottimo, il Responsabile del procedimento applica le penali

previste in contratto, previa contestazione scritta da parte del Responsabile del servizio competente degli addebiti mossi all'impresa medesima.

5. Qualora la controparte non adempia gravemente o ripetutamente agli obblighi derivanti dal contratto di cottimo, il Responsabile del servizio competente, previa diffida, si avvale dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, prevista a garanzia, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
6. L'affidatario deve disporre di un recapito telefonico e/o di un fax, funzionanti in orario contrattualmente stabilito, in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini urgenti da parte del Responsabile del procedimento o suo incaricato.

Titolo II SEZIONE A – LAVORI

Art. 9 -Limiti di importo per i lavori

1. La presente sezione disciplina l'esecuzione dei lavori comunali in economia e delle forniture e servizi connessi e/o complementari, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. Le procedure per gli affidamenti in economia previsti dalla presente sezione sono consentite fino all'importo di 200.000 Euro. **Fuori da casi di somma ed imperiosa urgenza non sono consentiti affidamenti diretti per importi superiori ad euro 20.000 oltre iva.**
3. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.

Art. 10 -Tipologia dei lavori eseguibili in economia

1. Fermo restando i limiti di importo indicati al precedente articolo, possono essere eseguiti in economia gli interventi, di seguito specificati:

tutti i lavori e le somministrazioni rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature comunali, purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli artt. 55, 121, 122 del D.Lgs. n. 163/2006;

Si individuano i seguenti ambiti di intervento:

BENI IMMOBILI quali, in via esemplificativa: sede comunale -sedi di delegazioni comunali - edifici scolastici -teatri e biblioteche -centri socio assistenziali e laboratori --impianti sportivi e per il tempo libero -edifici comunali adibiti a civile abitazione -immobili comunali adibiti ad attività produttive -cimiteri comunali -ed in genere tutti gli

immobili, accessori e pertinenze appartenenti al patrimonio comunale, nonché quelli posseduti o su cui si agisce a qualunque legittimo titolo.

OPERE ED IMPIANTI quali, in via esemplificativa: strade e piazze comunali -reti fognanti, impianti di depurazione e acquedotti -acquisto e manutenzione dei cartelli indicatori e di segnaletica stradale, verticale e orizzontale -impianti di illuminazione -impianti per la distribuzione del gas, impianti termici, idrico sanitari, di condizionamento ed elettrici a servizio degli immobili comunali – lavori nel verde pubblico -in genere tutte le opere, i manufatti e gli impianti di ogni tipo di proprietà comunale.

2. Manutenzione ordinaria e/o straordinaria di opere e impianti, negli ambiti di riferimento sopra indicati.
3. Interventi non programmabili in materia di sicurezza. Si tratta dei lavori o servizi e connesse riferiti a qualunque opera, impianto o infrastruttura, finalizzati a rimuovere situazioni di mancanza di sicurezza per la collettività o per determinate categorie di cittadini, determinatesi a seguito di eventi imprevisi e quindi non fronteggiabili con gli interventi programmabili.
4. Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento della procedura di gara, da eseguirsi negli ambiti di intervento indicati per il comma 1).
5. Lavori necessari per la compilazione dei progetti, individuati nelle seguenti tipologie:
 - a) scavi,
 - b) demolizioni,
 - c) prove penetrometriche,
 - d) sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere,
 - e) realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione,
 - f) stratigrafie per l'individuazione delle opere d'arte.
6. Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Art. 11 -Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto

1. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
2. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, i lavori ed i servizi individuati tra le tipologie di cui al presente Regolamento sono direttamente gestiti dal Responsabile del Servizio.
3. Il Rup, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento, con contratti sottoscritti dal Responsabile del servizio competente, seguendo le modalità procedurali definite per i servizi o le forniture.

4. Si può procedere con il sistema dei lavori in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento in cottimo, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 12 -Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione degli interventi mediante cottimo, il Responsabile del Servizio attiva l'affidamento, con procedura negoziata, nei confronti di idoneo operatore economico, nel rispetto delle tipologie individuate al precedente art. 9.
2. I lavori da eseguire in cottimo devono risultare da apposito progetto redatto esclusivamente in forma esecutiva o definitiva. Per lavori di importo inferiore a **5000 € (cinquemila in luogo di 40.0000 €)** il progetto può essere sostituito da semplice perizia di stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico dell'intervento.
3. Quando l'importo dei lavori da eseguirsi per cottimo è ricompreso nella fascia tra i 40.000 e fino a 200.000 Euro, si procede sperando confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 125, c.8 del D.Lgs. n. 163/2006.
4. Ai sensi dell'art. 125, c.8, secondo periodo, per i lavori di importo inferiore a 40.000 Euro il Responsabile del servizio competente può avvalersi dell'affidamento diretto, con applicazione dei criteri della specializzazione, in relazione alla prestazione da eseguire, e della rotazione.
5. Nella procedura di confronto concorrenziale non è di regola applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale. Quando la Commissione di gara accerti la sussistenza di indici sintomatici dell'anomalia dell'offerta, attiva il procedimento di contraddittorio con esclusione delle offerte per le quali i concorrenti non abbiano presentato adeguate giustificazioni.

Art. 13 -Lavori d'urgenza e di somma urgenza

1. Ai sensi dell'art. 175 del DPR n. 207/2010, in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato e controfirmato dal Responsabile di Servizio. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.
3. In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, si applica la disciplina prevista dall'art. 176 del DPR n. 207/2010 e comunque tutta la disciplina esistente in materia di somma urgenza.

Art. 14 -Perfezionamento del contratto di cottimo

1. Il contratto di cottimo deve indicare almeno quanto richiesto dall'art. 173 del DPR. n. 207/2010:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del D. Lgs n. 163/2006;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore. Il contratto di cottimo deve altresì contenere:
- h) la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari);
- i) il codice identificativo della gara rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
- l) la quantificazione dei costi della sicurezza.

Art. 15 -Piani di sicurezza

1. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, nei contratti di cottimo va richiamato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 16 -Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

- 1. Per i lavori eseguiti in economia, sia in cottimo che in amministrazione diretta, è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole contenute agli artt. da 203 a 210 del DPR n. 207/2010; si procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti, mentre il collaudo è escluso, essendo i lavori in economia contenuti entro l'importo di 200.000 Euro.
- 2. In caso di lavori di importo non superiori a 10.000 Euro, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un attestato di conformità rilasciato dal D.L. e controfirmato dal Rup.
- 3. E' compito del Responsabile del procedimento documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto di cottimo, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi ed emettere il certificato di regolare esecuzione.

Titolo III SEZIONE B -FORNITURE E SERVIZI

Art. 17 -Limiti di importo e sistemi di affidamento -Congruità dei prezzi

1. La presente sezione “B” disciplina l’assegnazione di forniture e servizi in economia che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. La procedura normale attivata dall’Ente per l’acquisizione dei beni e servizi in economia, è l’affidamento mediante cottimo fiduciario che viene fatto nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati dall’elenco degli operatori economici o sulla base di apposite indagini di mercato-
3. La procedura di cui al precedente capoverso è consentita per l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad € 200.000,00;
4. Per servizi o forniture di importo inferiore a € 20.000 (in luogo di 40.000,00 €) è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento. **Sono comunque assicurati i limiti di cui al precedente articolo 6 in tema di pareri preventivi e valutazioni degli organi di controllo.**
5. L’affidamento diretto è da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione e di rotazione, ove siano presenti nell’Elenco degli operatori economici o sul mercato più ditte conosciute idonee.
6. Il provvedimento di affidamento diretto deve essere adeguatamente motivato, contenere la dimostrazione della corrispondenza del caso concreto alla fattispecie ammessa dalla norma e la dichiarazione di idoneità del contraente prescelto, e di congruità del prezzo. **In tale atto occorre inoltre documentare l’avvenuta rotazione tra ditte o professionisti e dare conto degli incarichi affidati nell’ultimo biennio a tale operatore economico. Tutti gli affidamenti diretti sono pubblicati in apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente, anche integrando a tal fine il Piano Annuale della Trasparenza.**
7. L’accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato da parte del Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 336 del DPR n. 207/2010, attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato.
8. Ai fini di tale accertamento il Responsabile del procedimento può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico.
9. Prima di attivare un’autonoma procedura, il Responsabile del servizio deve verificare se l’acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante le convenzioni-quadro di Consip, di cui all’art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 e smi, o le convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza regionali istituite ai sensi dell’art. 1, c.456 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (finanziaria 2007), ovvero altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti.
10. In caso affermativo, il Responsabile del servizio competente valuta la convenienza della convenzione quadro e, in caso di ritenuta maggiore convenienza delle condizioni dedotte in

convenzione rispetto ad altre modalità di acquisizione, trasmette l'atto di adesione all'acquisto.

11. Diversamente, avvia la procedura di acquisizione in economia nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle medesime convenzioni quadro, laddove sussista la comparabilità tra il bene o servizio offerto in convenzione e il bene o servizio che deve essere acquisito.
12. La comparabilità deve essere accertata in concreto, con riguardo alle caratteristiche tecniche e alle clausole contrattuali complessivamente valutate. In caso di piena fungibilità ed equivalenza tecnico-qualitativa tra il bene o servizio offerto in convenzione ed il bene o servizio che deve essere acquisito autonomamente, va rispettato il vincolo costituito dal prezzo dedotto in convenzione. Di tale profilo deve essere data adeguata illustrazione nella perizia di spesa.
13. Inoltre, questo Comune può procedere all'acquisto di beni e servizi cosiddetti "acquisti economici", per i quali si richiama il Regolamento di contabilità del Comune di Montalcino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°60 del 26.10.2010, ed in particolare l' art. 40 e il Regolamento dell'Economato, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30.03.2004, art. n. 8, fino ad un importo massimo di € 350.00,00 per singola spesa, tramite il Servizio Economato, senza l'obbligo di effettuare le procedure previste nel presente regolamento.
14. Se l'esigenza di un determinato bene o servizio diviene ricorrente, sistematica e non episodica, il responsabile del procedimento valuterà la forma contrattuale e la procedura più efficace per soddisfare un fabbisogno programmabile all'interno dell'Ente, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici.

Art. 18 - Tipologia delle forniture eseguibili in economia

1. Possono essere affidate in economia le seguenti forniture, necessarie per l'ordinario e corrente funzionamento dell'Ente, in quanto connesse a specifiche esigenze dell'amministrazione:
 - a) Mobilio, attrezzature, componenti di arredamento, tende, tendaggi, targhe segnaletiche e suppellettili per uffici, strutture, impianti e servizi comunali, arredi scuole;
 - b) Strumentazioni, beni mobili e attrezzature per uffici, impianti, servizi comunali (sistemi elettronici, di amplificazione e diffusione sonora, di telefonia, televisivi, di proiezione, audiovisuali, ecc.) e per cucine (lavatrici, lavastoviglie, affettatrici, ecc.);
 - c) Acquisto apparecchiature e materiali per disegni, per fotografie e per audiovisivi;
 - d) Autoveicoli, motoveicoli e altri mezzi di lavoro in dotazione ai servizi comunali;
 - e) Acquisto di pezzi di ricambio e accessori per i beni di cui alle precedenti lett. a), b), c), d);
 - f) Fornitura di carburanti, lubrificanti e combustibili;
 - g) Vestiario: effetti di corredo, divise e calzature per il personale dipendente, comunque occorrenti per l'espletamento dei servizi;

- h) Generi di cancelleria, supporti per archiviazione, timbri e tabelle segnaletiche, stampati per uso uffici, registri, carta, cartone, affini, e altri materiali di consumo, necessari per gli uffici, il centro grafico, gli impianti e i servizi comunali;
- i) Acquisto o noleggio di macchine da riproduzione e relativa assistenza, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso, macchine da stampa, da calcolo, da microfilmatura, nonché materiale di consumo per il funzionamento delle macchine qui indicate e per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature installate presso i vari uffici;
- j) Acquisti di hardware, relative componenti, di software standardizzato e di altri strumenti informatici e telematici, necessari per il funzionamento degli uffici e servizi comunali;
- k) Acquisto o noleggio di apparecchi e materiali di consumo necessari ai servizi igienico-sanitari, ambientali, cimiteriali e di gestione della popolazione animale; acquisto di attrezzature e prodotti igienizzanti e disinfettanti per pulizie; farmaci e materiali di pronto soccorso;
- l) Forniture per il traffico e la segnaletica stradale; materiale infortunistico e relativo alla sicurezza;
- m) Materiale e attrezzature per arredo urbano, verde, giardinaggio, piante, fiori, corone e addobbi vari;
- n) Materiale e attrezzature ludiche, didattiche, scientifiche e sportive;
- o) Materiale e attrezzature per falegnameria e infissi;
- p) Forniture di utensileria e ferramenta;
- q) Spese connesse con l'organizzazione o la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni, mostre, accoglienza di delegazioni e altre manifestazioni su materie istituzionali; quote di partecipazione alle suddette iniziative;
- r) Spese di rappresentanza (targhe, coppe, trofei, medaglie, bandiere, stendardi, omaggi e varie) e casuali;
- s) Fornitura di catering, allestimento rinfreschi, buffet e altri generi, per occasioni di carattere istituzionale;
- t) Forniture necessarie allo svolgimento di attività culturali, sociali, ricreative e per il tempo libero promosse dal Comune;
- u) Spese concernenti il funzionamento degli organi comunali e di comitati e commissioni nominati per lo svolgimento di attività del Comune;
- v) Spese connesse con le elezioni ed i referendum;

- w) Forniture necessarie per i casi di cui all'art. 125, c.10, D.Lgs. n. 163/06:
- i. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - ii. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - iii. prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - iv. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
- x) Spese postali, telegrafiche, telefoniche e acquisto di valori bollati;
- y) Abbonamenti a riviste, periodici e simili ed acquisti di libri, periodici e pubblicazioni sia su supporto cartaceo che informatico, abbonamenti ad agenzie di informazione o consulenza;
- z) Operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni;
- aa) Pagamento tassa di immatricolazione e di circolazione autoveicoli;
- bb) Locazione per breve tempo di immobili, con affitto o noleggio delle attrezzature occorrenti, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'amministrazione e per le attività di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre ed altre manifestazioni istituzionali, quando i locali di proprietà non siano sufficienti o idonei.

Art. 19 -Tipologie di servizi eseguibili in economia

1. I seguenti servizi, necessari per l'ordinario funzionamento dell'Ente, per loro natura possono essere affidate in economia:

- a) Manutenzione e riparazione dei beni mobili, apparecchiature, strumentazioni e loro accessori;
- b) Manutenzione e riparazione ai veicoli, altri mezzi di trasporto e di lavoro, macchine e attrezzi per le cucine e altri servizi di competenza comunale;
- c) Manutenzione e riparazione di vestiario, calzature e altre dotazioni agli uffici, impianti, servizi e al personale;
- d) Servizi di lavanderia; servizi di lavaggio;
- e) Software su misura, manutenzione e assistenza hardware, software e altri strumenti informatici e telematici, a meno che la natura della prestazione o la necessità di avvalersi di un contratto di durata, rendano necessario il ricorso all'appalto;
- f) Urgenti ed occasionali servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di locali, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso;

- g) Urgenti ed occasionali spese di trasporto e facchinaggio, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso; traslochi, spedizioni, imballaggio e immagazzinaggio;
- h) Vigilanza diurna e notturna e altri servizi per la custodia e la sicurezza, urgenti ed occasionali, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso;
- i) Assicurazioni urgenti a copertura di iniziative o eventi a carattere non continuativo; pagamento dei premi di assicurazione per gli autoveicoli in dotazione agli uffici;
- j) Servizi esterni di fotoriproduzione, eliografia, elaborazione disegni computerizzati, stampa, tipografia, serigrafia, legatoria e grafica;
- k) Servizi video-fotografici;
- l) Servizi di assistenza tecnica, audio e apparecchiature di amplificazione sonora e di illuminazione in occasione di pubbliche manifestazioni, corsi, laboratori;
- m) Servizi di interpretariato, traduzione, sbobinatura e trascrizione, quando l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;
- n) Servizi di allestimento, stampa inviti, manifesti, atti ed altre spese occorrenti per le iniziative di cui al precedente art. 20 lett. r), v), w); Servizi di agenzia viaggi; servizi alberghieri e servizi accessori per vacanze sociali e per missioni del personale;
- o) Accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
- p) Servizi di collocamento e reperimento del personale;
- q) Servizi di cura e manutenzione dell'arredo urbano e del verde pubblico, compresi i nuovi collocamenti di piante, fiori e tappeti erbosi;
- r) Servizi di espurgo;
- s) Servizi di sistemazione e restauro per libri, arredi, tappezzerie, tendaggi e altri beni di pregio, non rientranti nelle cat. OG2 e OS2A e OS2B dell'allegato "A" al D.P.R. 207/2010;
- t) Servizi necessari per i casi di cui all'art. 125, c.10 Dlgs. 163/2006:
 - i. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - ii. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - iii. prestazioni periodiche di servizi a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - iv. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
- u) Servizi di supporto alla progettazione di opere pubbliche;
- v) Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata, concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, la direzione dei lavori, le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché gli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli, qualora l'importo non superi 100.000 euro.
- w) Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata di natura diversa da quelli di cui alla lettera v) relativi, ad esempio, alla redazione di piani urbanistici o paesaggistici, ecc.

- x) Spese per la divulgazione di bandi di gara, di concorso, avvisi a mezzo stampa o altri organi di informazione; spese per funzionamento di commissioni di gara e di concorso;
- y) Abbonamenti a servizi di consulenza; spese legali, notarili e di consulenza legale;
- z) Spese per la formazione, l'aggiornamento del personale, i corsi ed i concorsi.
- aa) Servizi di trasporto in genere;
- bb) Servizi sociali, socio-assistenziali e sanitari in genere (es ass domiciliare, assistenza educativa, attività di animazione e socializzazione etc), servizi culturali (gestione biblioteche, archivio, archiviazione e catalogazione di beni, gestione musei, teatri e servizi di informazione turistica ed ogni altro servizio affine ai precedenti), servizi ricreativi, sportivi (manifestazioni ed eventi culturali, ricreative, riunioni, congressi, soggiorni e gite etc) servizi relativi all'istruzione dell'infanzia, primaria e secondaria inferiore, servizio di asilo nido, e altri servizi ed attività connesse;
- cc) servizi di mensa e di ristorazione e suoi sostitutivi (buoni pasto);
- dd) servizi di gestione e manutenzione del sito istituzionale o altri siti di proprietà comunale.
- ee) urgenti ed occasionali servizi di pulizie strade connesse a sgombero neve, quando l'amministrazione non possa provvedere con proprio personale.

2. Per servizi tecnici si intendono:

- a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
- c) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
- d) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
- e) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

Art. 20 -Modalità di affidamento

1. Quando il bene o il servizio è assegnabile in economia, il Responsabile del servizio attiva la procedura negoziata per l'affidamento con avviso pubblico o con lettera-invito, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
2. Quando l'importo dell'acquisizione in economia è pari o superiore ad **Euro 20.000 (in luogo di 40.000)** e non si procede ad individuare le ditte dall'elenco aperto di operatori economici implementato dall'amministrazione, si pubblica di regola un avviso sul solo sito Internet dell'amministrazione, recante le indicazioni essenziali della procedura di

acquisizione, come previste al successivo comma 7, al fine di sollecitare la presentazione di candidature da parte delle imprese potenzialmente interessate.

3. L'avviso può essere omesso in caso di urgenza di provvedere che non consente alcun indugio ovvero in caso di specialità della prestazione ed unicità del prestatore ed in tutti gli altri casi in cui la legge ammette la procedura negoziata diretta a norma dell'art. 57 D.Lgs. n. 163/2006.
4. L'avviso contiene altresì il termine di presentazione delle candidature e non può di regola essere inferiore a sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso sul sito internet dell'amministrazione.
5. Qualora all'esito della pubblicazione dell'avviso non pervenga il numero minimo di candidature previsto dal presente regolamento o comunque inferiore a quanto ritenuto opportuno dal responsabile, questo può individuare con altri mezzi le ditte da invitare ad integrazione di quelle che hanno presentato la candidatura.
6. Quando trattasi di tipologie di beni o prestazioni previste dall'elenco aperto degli operatori economici, l'interpello viene inoltrato a ditte iscritte, selezionandole come indicato nel medesimo articolo.
7. La lettera di invito per gli affidamenti di importo pari o superiore ad **Euro 20.000 (in luogo di 40.000)**, deve contenere almeno gli elementi di cui all'art. 334 del DPR n. 207/2010, e quelli ulteriori di seguito indicati, previsti in altre disposizioni cogenti o scaturenti dalle indicazioni della giurisprudenza più recente:
 - a) -l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
 - b) -le garanzie richieste al contraente;
 - c) -il termine di presentazione delle offerte;
 - d) -il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - e) -l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - f) -il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - g) -gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h) -l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - i) -la misura delle penali, determinata in conformità all'art. 298 e all'art. 145, comma 3, del DPR n. 207/2010;
 - j) -l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
 - k) -l'indicazione dei termini di pagamento;
 - l) -i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
 - m) -data, ora e luogo di apertura delle offerte in seduta pubblica;
 - n) -indicazioni relative al DUVRI, da allegare al capitolato e dei costi della sicurezza di cui all'art. 26, c.5, D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm., non soggetti a ribasso, ovvero la dichiarazione che trattasi di fornitura o servizio privi di rischi interferenziali di cui al comma 3bis del medesimo art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.;
 - o) -codice identificativo della gara rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

- p) -indicazioni in ordine al pagamento del contributo all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
- q) -obbligo per l'operatore economico concorrente di indicare nell'offerta le eventuali prestazioni che intende subaffidare a terzi;
- r) -obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare nell'offerta tecnico-progettuale le parti che l'offerente ritiene eventualmente espressive di segreti tecnici, commerciali o know - how;
- s) -clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari), qualora la lettera di invito venga assunta quale contenuto della lettera di ordinazione idonea a perfezionare il contratto ai sensi dell'art. 334, comma 2, DPR n. 207/2010;
- t) -eventuale opzione di proroga del contratto (in tal caso occorre computare nel valore complessivo del contratto anche l'importo presunto riferito alla proroga, ai fini della verifica del rispetto della soglia massima di ammissibilità).

8. In presenza di ragioni di urgenza, la richiesta può essere inoltrata anche a mezzo fax o posta elettronica e deve essere inviata nella medesima giornata a tutti gli interpellati, con invito a presentare il preventivo-offerta in busta chiusa entro un determinato termine.

9. Nei limiti di importo che consentono la procedura negoziata diretta, quando si preferisca far precedere il conferimento da un sondaggio di mercato inteso a verificare le migliori condizioni, l'incaricato al quale è affidata questa fase procedimentale può provvedervi anche attraverso indagine esplorativa mediante richiesta di preventivi via fax.

10. Per le forniture ed i servizi ricorrenti non esattamente predeterminabili, che siano eseguibili in economia, si potrà far ricorso al "contratto aperto" ovvero a forme semplificate di "accordo quadro"; per gli articoli minuti si potrà utilizzare il confronto fra listini-prezzo.

11. Per forniture e servizi da affidare in economia, che siano di elevato contenuto tecnologico, il Responsabile del servizio competente, dopo avere dimostrato tale caratteristica, può riservare la selezione a ditte in possesso della certificazione europea di qualità oppure, qualora ricorra al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può prevedere l'attribuzione di una quota di punteggio predefinita per l'apprezzamento di detto requisito.

12. Il contratto deve contenere, a pena di nullità:

- a) la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari)
- b) la specificazione dei costi della sicurezza da rischi interferenziali di cui all'art. 26, c.5, D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.

Al contratto devono essere allegati:

- a) il DUVRI, fatti salvi i casi di esenzione o di oggettiva assenza di rischi interferenziali;
- b) la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 26, comma 3-bis, della L. n. 488/1999 ss.mm., relativamente al rispetto dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro Consip o regionali eventualmente attive al momento dell'avvio della procedura.

Art. 21 -Presentazione e prelievo di campioni – Contestazioni

1. Nell'avviso o lettera-invito si può richiedere, quando ritenuto opportuno, la presentazione di campioni sigillati, riconoscibili, dei beni da fornire; in tal caso sono esclusi dal confronto i concorrenti che non abbiano presentato i campioni nei termini e luoghi prescritti.
2. Il contratto può stabilire che i campioni, quando la loro natura lo consenta, per tutta la durata della fornitura costituiscano termine di riferimento a garanzia del suo regolare svolgimento ed in caso di eventuale contestazione.
3. Previa formale contestazione dell'inadempimento, il Comune ha diritto di rifiutare ed il fornitore l'obbligo di ritirare e di sostituire, nei termini posti dal Comune stesso, i beni o le prestazioni che risultassero di caratteristiche diverse da quelle previste nei documenti di gara o contrattuali o non corrispondenti ai campioni eventualmente richiesti.
4. Nel corso della fornitura, anche di beni deteriorabili, il Comune può prelevare campioni per accertare direttamente, mediante appropriate perizie, la loro corrispondenza alle condizioni pattuite. I campioni generalmente sono prelevati in numero di 3, eguali nella misura ed omogenei nella composizione; sugli involucri dei campioni si appongono i sigilli e la firma dell'incaricato del Comune; due dei campioni prelevati restano al Comune, il terzo è ritirato dal fornitore.
5. Salve clausole contrattuali diverse, nei casi in cui beni o le prestazioni di cui al precedente comma 3 vengano ugualmente accettati, il Comune ha diritto ad una detrazione del prezzo contrattuale, pari al minor valore constatato del bene in questione. La congruità del nuovo prezzo sarà determinata dal Responsabile del servizio competente.
6. In caso di mancata sostituzione dei beni o prestazioni non conformi, o di ritardo rispetto al termine di consegna qualificato come essenziale, il Comune ha diritto di dichiarare risolto il contratto e di approvvigionarsi presso altra impresa idonea. L'affidatario non potrà opporre eccezioni e dovrà rimborsare le ulteriori spese e gli eventuali danni sostenuti dal Comune.
7. Il contratto prevede espressamente le penalità, in conseguenza di inadempienza o ritardo. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'affidatario e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; nel caso che questi non siano sufficienti, il Comune si rivarrà sulla cauzione, quando prevista.
8. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione redatte dal Responsabile del procedimento e controfirmate dal Responsabile del servizio competente.

Art. 22 –Esecuzione e verifica dell'intervento

1. L'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia è di regola seguita dal Responsabile del procedimento, che di regola assume anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 300, DPR n. 207/2010.
2. Il contratto può prevedere la facoltà, da parte del Comune, di effettuare ordinazioni frazionate nel tempo, secondo la natura della fornitura o del servizio, ovvero secondo le proprie necessità, dandone tempestiva comunicazione all'affidatario.

3. Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi.

Titolo IV

SEZIONE C -ISTITUZIONE E TENUTA DELL'ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI

Art. 23 -Elenchi aperti di operatori economici

- 1) Sono istituiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125, commi 11 e 12, del Codice dei contratti e dell'art. 332 del Regolamento attuativo del Codice, gli elenchi aperti degli operatori economici costituiti da elenchi di ditte disposte ad effettuare le forniture, lavori e servizi per il funzionamento degli uffici e servizi comunali.
- 2) All'interno degli elenchi, dotati di determinati requisiti, si potranno individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, le ditte da consultare per gli affidamenti in economia.
- 3) In particolare sono istituiti i seguenti elenchi:
 - a) Elenco di operatori economici per forniture (con specifica catalogazione delle tipologie e/o categorie di forniture);
 - b) Elenco di operatori economici per prestazione di servizi (con specifica catalogazione delle tipologie e/o categorie di servizi);
 - c) Elenco di operatori economici per prestazione di servizi tecnici (con specifica catalogazione delle tipologie e/o categorie di servizi tecnici);
 - d) Elenco di operatori economici per lavori (con specifica catalogazione delle tipologie e/o categorie di lavori);
- 4) Gli elenchi di cui al precedente capoverso sono istituiti e gestiti dai seguenti Responsabili di Servizio (o da un Responsabile del procedimento dagli stessi individuato):
 - l'elenco di cui al precedente comma 3 lett. a) è di competenza del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;
 - l'elenco di cui al precedente comma 3 lett. b) è di competenza del Responsabile dell'Area Tecnica, Settore LL.PP. e Manutenzioni con il supporto di tutti gli altri Responsabili di Servizio;
 - l'elenco di cui al precedente comma 3 lett. c) è di competenza del Responsabile dell'Area Tecnica Settore Urbanistica e Ambiente;
 - l'elenco di cui al precedente comma 3 lett. d) è di competenza del Responsabile dell'Area Tecnica, Settore LL.PP. e Manutenzioni.

Art. 24 -Requisiti per iscrizione negli elenchi

1. Gli operatori economici, per ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui al precedente articolo, devono possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dagli artt. 38 e 39 del Codice dei contratti e successive modificazioni a cui si rimanda (in particolare, se trattasi di cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, questi dovranno dimostrare, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del Codice dei contratti, di essere iscritti alla

- competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per la/le categoria/e del/dei servizio/i che gli stessi operatori economici intendono espletare e per la quale/le quali intendono iscriversi in detti elenchi; per quanto concerne i requisiti di ordine generale, il responsabile del procedimento effettuerà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 3, del Codice dei contratti e dell'art. 43 del
2. D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le verifiche a campione ivi previste, secondo le modalità ritenute più opportune dallo stesso responsabile del procedimento).
 3. Per l'iscrizione negli elenchi, i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale possono anche essere attestati dal legale rappresentante della ditta (o da procuratore abilitato) al momento della presentazione della relativa domanda, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da rendere ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 (in tal caso, al momento dell'affidamento del contratto il responsabile del procedimento dovrà reperire, ai sensi delle vigenti norme, il documento più idoneo a dimostrare il possesso di tali requisiti). Sono fatte comunque salve le verifiche a campione di tali requisiti.
 4. Il Comune, ai sensi dell'art. 332, comma 5, del Regolamento attuativo del codice, potrà procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario del servizio in economia.

Art. 25 -Formazione degli elenchi di operatori economici

1. Per la formazione degli elenchi degli operatori economici il Comune pubblica apposito avviso all'albo pretorio on line e sul sito internet del Comune stesso (profilo di committente) invitando gli operatori economici interessati a presentare istanza per l'iscrizione negli elenchi di cui ai precedenti articoli.

L'avviso contiene:

- i. -le modalità ed il termine di presentazione delle istanze, con la relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da rendere ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di carattere tecnico-economico e generali prescritti per l'iscrizione in tali elenchi;
 - ii. -l'eventuale documentazione da allegare alla domanda atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti;
 - iii. -la data in cui, in seduta pubblica, si effettueranno le operazioni di inserimento dei nuovi operatori economici interessati agli affidamenti in economia e/o si effettueranno le operazioni di cancellazione degli operatori economici già iscritti che abbiano comunicato al Comune di non essere più interessati.
2. Entro il termine previsto dall'avviso di cui al comma 1 gli operatori economici interessati presentano, al protocollo generale del Comune, domanda di iscrizione negli elenchi per gli affidamenti in economia specificando la/le categoria/e per cui intendono partecipare.
 3. L'ordine di iscrizione negli elenchi è stabilito secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze al Comune da parte degli operatori economici interessati.
 4. Con apposito verbale del Responsabile del Servizio interessato, approvato con determinazione, viene reso noto l'elenco degli operatori economici al pubblico e agli

interessati tramite pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune nel sito: www.comunemontalcino.net.

5. Nel caso in cui il numero delle ditte iscritte nella categoria dell'elenco, a cui l'affidamento si riferisce, sia talmente elevato da non consentire l'invito a tutte, si procede previo sorteggio iniziale, con inviti da trasmettere ad almeno cinque ditte.
6. Per le categorie il cui numero di iscritti all'albo non supera le dieci ditte l'invito può essere diramato a tutte contemporaneamente.
7. Se le ditte iscritte nella categoria interessata sono inferiori a cinque l'elenco delle ditte da invitare può essere esteso:
 - i. -alle ditte di cui è giacente la domanda di iscrizione all'albo;
 - ii. -alle ditte che hanno avuto rapporti contrattuali con il Comune negli ultimi tre anni;
 - iii. -ad altre ditte individuate con apposita indagine di mercato.
8. E' prevista la facoltà, su proposta motivata del servizio procedente, di invitare alle gare anche ditte, di provata e notoria idoneità, non iscritte all'albo, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza legate alla natura o alle caratteristiche dell'affidamento.
9. Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione del Comune, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal comune stesso o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.
10. Il Comune, tenendo conto delle proprie specifiche caratteristiche ed esigenze, può altresì promuovere, anche attraverso la conclusione di specifici accordi, la creazione di elenchi comuni di operatori economici, nonché l'utilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti.

Art. 26 -Aggiornamento degli elenchi

1. Annualmente, con le stesse procedure previste dai precedenti articoli, il Comune provvede all'aggiornamento degli elenchi di operatori economici, con l'inserimento delle nuove iscrizioni.
2. Le nuove iscrizioni sono inserite negli elenchi, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze al Comune da parte degli operatori economici interessati e viene reso noto al pubblico e agli interessati tramite pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune nel sito:www.comunemontalcino.net .
3. Con cadenza biennale vengono effettuate revisioni generali dell'albo. In tali occasioni le ditte iscritte sono invitate a dichiarare la permanenza dei requisiti in base ai quali venne fatta la loro iscrizione, con cancellazione di quelle che non rispondono all'invito entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione o che dichiarano di non mantenere i requisiti prescritti.
4. Della mancata iscrizione viene data comunicazione alla ditta interessata.

5. Le ditte iscritte sono tenute a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni relative a dati e notizie fornite per la loro iscrizione.

Art. 27 -Cancellazione dagli elenchi

1. La cancellazione delle ditte dall'albo può essere disposta d'ufficio:
 - a) per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione;
 - b) quando l'iscritto sia in corso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione;
 - c) per ingiustificati inadempimenti tra i quali la mancata presentazione, senza valida motivazione, di offerte in due gare consecutive;
 - d) per sopraggiunto impedimento di cui alla Legge n. 159/2011 e ss. mm. ii.
2. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.
3. Nel caso si proceda a cancellazione d'ufficio deve essere data comunicazione all'interessato, con raccomandata A.R., dei fatti che la motivano fissando un termine di trenta giorni per eventuali deduzioni. Trascorsi almeno dieci giorni dalla scadenza di tale termine, il Responsabile del Servizio si pronuncia in merito, disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la cancellazione dagli elenchi.
4. Dell'atto dirigenziale di cancellazione viene data opportuna comunicazione alla ditta interessata.

Art. 28 -Indagini di mercato

1. L'ente appaltante, può effettuare anche indagini di mercato al fine di affidare in economia beni, servizi e lavori. Anche in questo caso è necessario applicare le soglie e le modalità previste dal Codice dei Contratti, dal regolamento attuativo e dal presente regolamento e rispettare i principi di parità, trasparenza e rotazione.
2. Nel caso di inadempienze per fatti imputabili all'impresa cottimista o alla persona cui è stato effettuato l'affidamento mediante cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione d'ufficio di tutto o di parte del servizio a spese dell'assuntore, salvo l'esercizio dell'azione di rivalsa ed il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

Titolo V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 -Pubblicità e comunicazioni

1. Ai sensi dell'art. 331 del Regolamento attuativo del codice, le procedure di acquisto in economia di servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'art. 124 del Codice dei contratti per gli altri appalti di servizi di importo, I.V.A. esclusa, sotto soglia comunitaria UE.

2. Il comune assicura comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
3. **Per tutti gli affidamenti diretti, comunque denominati (e quindi per attività contrattuale di qualunque genere e tipologia, anche legata a prestazioni professionali, legali, specifiche o connotate da un elevato grado fiduciario) sono assicurati in particolare:**
 - a) l'indicazione nell'atto di affidamento delle motivazioni che inducono a tale affidamento diretto e le espresse ragioni, anche di mero carattere temporale o legate all'economicità del procedimento, che inducono a non ritenere vincolante il confronto concorrenziale;
 - b) l'indicazione espressa del rispetto dell'avvenuta rotazione tra ditte o professionisti l'indicazione espressa, con indicazioni numeriche e degli importi legati a precedenti contratti, degli incarichi affidati nell'ultimo biennio a tale operatore economico.
 - c) l'effettiva e tempestiva pubblicazione nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, anche integrando a tal fine il Piano Annuale della Trasparenza.
4. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui al presente regolamento è soggetto ad avviso di post informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

Art. 30 -Termini di pagamento

1. Ai sensi dell'art. 337 del Regolamento attuativo del codice, i pagamenti relativamente agli affidamenti in economia sono disposti nel termine indicato dal contratto, a decorrere comunque dalla data di accertamento, da parte del Responsabile del Procedimento, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste dalla normativa nei documenti contrattuali.

Art. 31 -Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Agli affidamenti in economia trovano applicazione le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, nel testo modificato ed interpretato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12.11.2010, n. 187 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2010, n. 217.

Art. 32 –Contenzioso

1. Per tutte le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti per la esecuzione di servizi trovano applicazione:
 - a) LA TRANSAZIONE di cui all'art. 239 del Codice dei contratti per i casi non rientranti nell'accordo bonario di cui alla successiva lettera b);
 - b) L'ACCORDO BONARIO di cui all'art. 240 del Codice dei contratti;

2. **Non trova invece applicazione l'arbitrato di cui all'art. 241 del Codice dei contratti, nei limiti e secondo le modalità previste dalle ulteriori normative vigenti.**

Art. 33 -Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 34 -Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 35 Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito istituzionale del Comune.
2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, è inviata:
 - A tutti i responsabili dei servizi comunali;
 - All'organo di revisione.

Art. 36 –Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali e, in particolare, il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni, il Regolamento attuativo del codice dei contratti approvato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 e le normative nazionali e regionali aventi attinenza con la materia contenuta nel presente regolamento;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;

Art. 37 -Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
3. **Il presente regolamento si applica, in aggiunta alle specifiche disposizioni legate alla presente attività specifica, ad ogni attività contrattuale comunque denominata del Comune di Montalcino. In ogni ambito dell'attività contrattuale del Comune trovano quindi espressa applicazione le disposizioni sopra dettate in tema di preventivi pareri autorizzativi, di soglie di importo per affidamenti diretti o specifiche verifiche e di pubblicità imposta nei casi di affidamenti diretti.**

Art. 38 -Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo Regolamento.